

b) può essere respinta se è presentata da una persona fisica o giuridica la cui capacità di eseguire correttamente la trasformazione e/o l'esportazione sia messa in dubbio da informazioni attendibili esistenti sul suo conto;

c) deve essere corredata:

- dell'impegno scritto del richiedente di trasformare nei propri stabilimenti le carni acquistate nei prodotti specificati all'articolo 1, paragrafo 2,
- dell'indicazione precisa degli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate.

2. Un'offerta o, se del caso, una domanda di acquisto è valida soltanto se:

- verte su una partita contenente tutti i tagli figuranti nell'allegato II, lettera a) o lettera b), secondo la ripartizione ivi indicata e reca un prezzo unico per tonnellata, espresso in ecu, della partita così composta,
- verte su un quantitativo minimo di 2 500 t ed
- è corredata della prova che il richiedente ha presentato in un altro Stato membro un'offerta o una domanda di acquisto per lo stesso quantitativo e lo stesso prezzo.

3. Allo scadere del termine di cui all'articolo 1, paragrafo 5, l'operatore invia senza indugio, mediante telex, copia delle sue offerte o domande di acquisto alla Commissione delle Comunità europee, divisione VI/D/2, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles [telex 22037 AGREC B; telefax (32-2) 296 60 27].

Gli organismi d'intervento procedono alla conclusione del contratto di vendita solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione scritta della Commissione, segnatamente in relazione alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2.

4. I richiedenti di cui al paragrafo 1 possono incaricare un mandatario di prendere in consegna i prodotti da essi acquistati. In tal caso il mandatario presenta le offerte o eventualmente le domande di acquisto dei richiedenti che rappresenta.

5. Gli acquirenti e i mandatari di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata dalla quale si possano desumere la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per verificare che vi sia corrispondenza tra i quantitativi dei prodotti acquistati e quelli dei prodotti trasformati ed esportati.

Articolo 3

1. In deroga al disposto dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2539/84, il termine di presa in consegna ivi definito è portato a 7 mesi.

2. In deroga al disposto dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2182/77, la trasformazione deve aver luogo entro 11 mesi e la relativa prova deve essere

presentata nei 12 mesi successivi alla data di conclusione del contratto di vendita.

3. I prodotti trasformati devono essere esportati nei 13 mesi successivi alla data di conclusione del contratto di vendita.

Articolo 4

1. L'importo della cauzione prevista all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è fissato a 30 ECU per 100 kg.

2. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2539/84, le cauzioni di cui al paragrafo 2, lettera a) e al paragrafo 3, lettera a) dello stesso articolo sono sostituite da una sola cauzione.

L'importo della cauzione è fissato a 270 ECU per 100 kg di carne.

La trasformazione della carne nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e la loro esportazione alle condizioni stabilite dal presente regolamento costituiscono un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (1).

Le altre disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2539/84 restano di applicazione, per quanto di ragione.

Articolo 5

I prodotti esportati nel quadro del presente regolamento non beneficiano di restituzioni all'esportazione.

Articolo 6

Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti sotto indicati devono recare una o più delle diciture riportate in appresso:

1) In fase di spedizione delle carni destinate alla trasformazione, diciture da inserire nell'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92 e, del caso, nell'esemplare di controllo T 5:

a) Productos de intervención destinados a la transformación y posterior exportación sin restitución [Reglamento (CE) n° 3208/93]

Interventionsprodukter til forarbejdning med efterfølgende eksport — uden restitutioner (forordning (EF) nr. 3208/93)

Zur Verarbeitung bestimmte Interventionserzeugnisse, die anschließend ausgeführt werden sollen — ohne Erstattungen (Verordnung (EG) Nr. 3208/93)

(1) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.